



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE

SETTORE 2 (UNITÀ DI LINE) “RISORSE UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO CIVILE”

REG. GEN.LE N. 66 DEL 27/01/2023

REG. SETT.25 DEL 27/01/2023

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione di n. 1 (un) professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 Profilo TECNICO “MIDDLE” con contratto di durata determinata non superiore a 36 mesi a valere sulle risorse del PNRR – art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022. Approvazione esiti istruttoria preliminare e ammissione candidature alla fase valutativa.

IL RESPONSABILE del SETTORE 2

“Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”

VISTI:

- l'art. 1, comma 179, della Legge n. 178/2020 secondo cui “*A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul pianto finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio*

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere”;

- l'art. 1, comma 180, della Legge n. 178/2020 secondo cui “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie”;

RICHIAMATI:

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'art. 8 secondo cui ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante *Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, secondo cui le amministrazioni titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e con le modalità di cui all'art. 1, per la durata massima di mesi 36;

- l'art. 11, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha aggiunto il comma 179-bis all'art. 1 della Legge n. 178/2020 secondo cui “Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione

dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 dell'8 giugno 2018”

- l'art. 11, comma 2-bis, del D.L. n. 36/2022 secondo cui “All'articolo 31-bis, comma 8, del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale”;

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2022 unità di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pubblicato in G.U. n. 82 del 15 ottobre 2021;

CONSTATATO che l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato che, ad esito della suddetta procedura concorsuale, si è rilevata la non completa copertura dei posti previsti e, per l'effetto, le amministrazioni interessate possono procedere alla selezione di risorse umane mediante stipula di contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato;

ESAMINATA la Circolare prot. n. 15001 del 19/07/2022 dell'Agenzia della Coesione Territoriale, unità di gestione del programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, avente oggetto “Indicazioni per l'applicazione dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

CONSTATATO che con deliberazione di G.C. n. 253 del 15.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Parabita ha preso atto di risultare destinatario della somma complessiva di € 115.098,69 a valere sulle risorse PNRR in oggetto e, per l'effetto, ha deliberato di programmarne l'utilizzo, predisponendo un piano straordinario, di assunzioni mediante contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, c. 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2000, con soggetti in possesso di professionalità analoga a quella del personale non reclutato, per la durata massima di 36 mesi e l'importo complessivo lordo di € 115.098,69

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui «6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione»;

ATTESO che con determinazione della sottoscritta n. 210 Reg.Sett. – n. 1189 Reg.Gen. del 22/11/2022:

- è stata avviata la procedura per la selezione di n. 1 (un) professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 Profilo TECNICO “MIDDLE” con contratto di durata determinata non superiore a 36 mesi a valere sulle risorse del PNRR – art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022;

- è stata individuata la sottoscritta quale responsabile del procedimento;

DATO ATTO che:

- il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha inserito l'articolo 35-ter nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001 che disciplina il ricorso al Portale Unico del Reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni;

- le misure introdotte dal Decreto-Legge n. 36 del 2022 (Legge n. 79 del 2022) completano la disciplina normativa contenuta nell'articolo 1 del Decreto-Legge n. 80 del 2021 (Legge n. 113 del 2021), a cui integralmente si rinvia, in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte delle amministrazioni pubbliche;

- pertanto, coerentemente con quanto previsto dalla disciplina normativa richiamata, attraverso il Portale è possibile, tra l'altro, ricercare professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-Legge n. 80 del 2021 (Legge n. 113 del 2021), previa procedura selettiva;

- all'atto della registrazione al Portale, l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;

- la registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 (SPID/CIE/CNS/eIDAS - identità digitale);

- per accedere al Portale e utilizzare le relative funzionalità, occorre che ogni pubblica amministrazione aderisca attraverso un processo di c.d. “accreditamento”, previa individuazione di un Responsabile Unico (RU), incaricato ad accedere a tutte le funzioni rese disponibili, e che opera in nome e per conto dell'amministrazione di appartenenza;

RICHAMATO il Decreto Sindacale n. 15 del 09.12.2022 con il quale è stata individuata la Dott.ssa Graziana Aprile – Segretario Generale dell'Ente quale RU del Comune di Parabita per il portale InPA, autorizzandolo allo svolgimento, in nome e per conto dell'Ente, di tutte le attività di accreditamento e conseguenti;

CONSTATATO che:

- l'avviso di selezione è stato pubblicato, in data 03.01.2023, all'Albo pretorio online dell'Ente, sul sito istituzionale dell'ente (nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso), nonché sul Portale Unico del Reclutamento (inPA) (nella Sezione – Selezione Professionisti ed Esperti);

- il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12:00 del 18

gennaio 2023;

DATO ATTO che, nel termine assegnato, come da Report del Portale InPA riportante il codice univoco di ciascuna candidatura, registrato al protocollo del Comune n. 1528 del 19.01.2023, sono pervenute n. 61 candidature;

RILEVATO che l'avviso pubblico in argomento riporta quanto segue:

- nella Sezione "Presentazione della candidatura, contenuto della domanda di partecipazione e scadenza":

«A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:

- a) essere sottoscritta con firma digitale (anche in formato CADES o PAdES) o, solo in assenza di firma digitale, con firma autografa;*
- b) essere scansionata in formato PDF e accompagnata dai suoi allegati indicati nel presente articolo, anch'essi scansionati nel medesimo formato;*
- c) pervenire, perentoriamente, entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio online del Comune e al portale inPA; pertanto, le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18.01.2023.*
- d) NON si terrà conto di eventuali domande presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente bando o di quelle inoltrate direttamente al Comune di Parabita.*
- e) essere corredata dai seguenti allegati, trasmessi con file distinti:*
 - curriculum vitae formato europeo, scansionato in formato PDF in un unico file, nel quale siano riportate le esperienze professionali, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle conoscenze, competenze e degli ambiti di specializzazione indicati. Il curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena di esclusione, in lingua italiana, datato e sottoscritto con firma digitale (anche in formato CADES o PAdES) o, solo in assenza di firma digitale, con firma autografa. La documentazione probante sarà successivamente richiesta dall'Ente, non essendo necessario allegarla nella fase di presentazione della domanda;*
 - copia di un documento di identità del candidato in corso di validità, scansionato in formato PDF.»;*

- nella Sezione "Procedura valutativa":

«Il Responsabile del procedimento provvede alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione delle domande. Costituiranno motivo di esclusione automatica dalla selezione, senza possibilità di sanatoria:

- a) l'omissione o l'incompletezza relativa al cognome, nome, residenza;*
- b) l'omissione, nella domanda, della sottoscrizione da parte del concorrente;*
- c) la presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dall'Avviso;*
- d) l'omissione nella domanda, della copia di un documento di identità in corso di validità o del curriculum»;*

ESAMINATE le domande di partecipazione dei candidati (n. 61) di cui al Report del Portale InPA, registrato al protocollo del Comune n. 1528 del 19.01.2023;

CONSTATATO che alle suddette domande non risultano allegati il documento di riconoscimento ed il *curriculum*;

VERIFICATO, anche tramite l'Assistente Tecnica telefonica del Portale InPA, che gli aspiranti non potevano materialmente rispettare le prescrizioni imposte dall'Avviso

pubblico in argomento e dettagliatamente precisate nel precedente punto, in quanto attraverso la piattaforma (che costituisce l'unico canale ammesso per la presentazione della candidatura), una volta effettuata la registrazione tramite l'identità digitale, è possibile caricare il proprio curriculum – dati personali, percorso formativo, specializzazioni, competenze ed esperienze professionali – in un *format* appositamente predisposto e non modificabile, per garantire la sicurezza dei dati sensibili, ma non è possibile materialmente sottoscrivere la domanda, né allegare il curriculum e il documento di identità;

OSSERVATO che, per i motivi sopra indicati, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nella Sezione “Presentazione della candidatura, contenuto della domanda di partecipazione e scadenza” e nella Sezione “Procedura valutativa” dell’Avviso di Selezione pubblicato il 03.01.2023, con riferimento specifico alla mancata allegazione di documento d'identità e di curriculum, non possono costituire causa di esclusione dalla selezione;

RITENUTO, quindi, alla luce dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Risorse Umane, di disporre l'ammissione alla successiva fase valutativa di n. 61 (sessantuno) candidature regolarmente pervenute e riportate nell'elenco, in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, fermo restando che i requisiti richiesti sono stati dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, pertanto, l'accertata carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti cagionerà l'esclusione del candidato *“in qualunque momento della procedura, anche successivamente al conferimento dell'incarico con conseguente decadenza dallo stesso”*, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

CONSTATATO che questo Ente:

- ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117/2022, immediatamente eseguibile, il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);
- ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147/2022, immediatamente eseguibile, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7, commi 6 e 6-bis;
- il D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022;
- lo Statuto Comunale;

TENUTO PRESENTE:

- **che**, in base al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, ai quali spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo

statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la gestione delle risorse umane;

- **che**, come stabilito all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- **che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., *«ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.»*;

- **che**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta Legge n. 241/1990, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4, fino a diversa assegnazione, da parte di quest'ultimo, ad altro dipendente addetto all'unità della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

CONSIDERATO:

- **che** con Decreto n. 1 del 12.01.2023 il Sindaco ha conferito, tra gli altri, alla scrivente, l'incarico di Responsabile di Settore, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. in materia, di "Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile";

- **che**, quindi, spetta al sottoscritto Responsabile di Settore l'emanazione del presente provvedimento;

RISCONTRATO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato "Determinazione" secondo la definizione di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 26, rientra tra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del "Testo Unico O. EE.LL.", di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza:

- in virtù del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore "Risorse Umane, Contenzioso", cui sono attribuite le funzioni indicate all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., giusto Decreto Sindacale n. 6 del 02.08.2021, in virtù del quale la scrivente è legittimata ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto competente per materia;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente provvedimento è stata esperita dalla Dott.ssa Elisa Gianfreda, dipendente dell'Ente con la qualifica di "Esperto Amministrativo";

ASSICURATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:
 - a) di essere legittimata ad emanare l'atto;
 - b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 - c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:
 - a) che non sussistono destinatari immediati diretti del presente provvedimento in quanto si tratta di atto amministrativo procedimentale dovuto e che gli eventuali destinatari di successivi provvedimenti da questo conseguenti saranno individuati nel rispetto delle leggi vigenti, sulla base delle direttive e degli indirizzi dell'organo esecutivo, a seguito di procedura selettiva pubblica;
 - b) salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
 - c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:
 - a) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE preliminarmente la premessa, che si intende completamente trascritta nel dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE le risultanze dell'istruttoria d'ufficio, così come previsto dall'Avviso pubblicato in data 03.01.2023, effettuata per la verifica del rispetto delle modalità di trasmissione delle domande di partecipazione dei candidati (n. 61) di cui al Report del Portale InPA, registrato al protocollo del Comune n. 1528 del 19.01.2023;

3) DI DISPORRE l'ammissione di n. 61 (sessantuno) candidati, riportati nell'elenco in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, alla fase valutativa per la selezione di n. 1 (un) professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 Profilo TECNICO "MIDDLE" con contratto di durata determinata non superiore a 36 mesi, a valere sulle risorse del PNRR – art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022, indetta con determinazione della sottoscritta n. 210 Reg.Sett. – n. 1189

Reg.Gen. del 22/11/2022;

3) DI PRECISARE:

- **che** le candidature di cui al punto precedente sono ammesse in ragione delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- **che** l'ufficio provvederà alla verifica d'ufficio in ordine al possesso degli stessi;
- **che** l'accertata carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti cagionerà l'esclusione del candidato "in qualunque momento della procedura, anche successivamente al conferimento dell'incarico con conseguente decadenza dallo stesso", in ossequio a quanto previsto dall'avviso in oggetto, dal regolamento comunale in materia e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

4) DI DARE ATTO:

- **che** il presente provvedimento è atto monocratico;
- **che**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del settore;
- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
- **che** il contenuto della presente Determinazione è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e che pertanto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di Parabita;
- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

5) DI RENDERE NOTO:

- a norma dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;
- a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) per il termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per e per gli adempimenti in materia di pubblicità, la pubblicazione del Provvedimento stesso, come sopra disposto, nonché per l'inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 27/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Sig.ra Tiziana PINO

Si attesta che il presente Atto non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente, ai sensi degli Artt. 49 e 147/bis del TUEL.

COPIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 128

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 27/01/2023 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 27/01/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all'originale

Parabita,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig.ra Tiziana PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita